

## XXX.

## TORNATA DEL 18 GIUGNO 1897

## Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

**Sommario.** — Il presidente comunica un messaggio del presidente della Camera dei deputati, con cui trasmette un disegno di legge d'iniziativa della Camera stessa, per una lotteria a favore dell'Esposizione generale italiana che avrà luogo a Torino, nell'occasione del primo cinquantennio della proclamazione dello Statuto. (Trasmettessi agli Uffici) — Si discute il disegno di legge: Modificazioni al 5° comma dell'articolo 88 del testo unico della legge elettorale politica (n. 63) — Parlano i senatori Di Sambuy, relatore, Guarneri, Majorana-Calatabiano, Calenda A., Parenzo, Pierantoni ed il sottosegretario di Stato per l'interno onor. Serena — Si approva un ordine del giorno del senatore Parenzo (accettato dal sottosegretario di Stato per l'interno e dall'Ufficio centrale), con cui il Senato, sospendendo la discussione, rinvia all'Ufficio centrale il progetto per emendarlo secondo le idee manifestatesi nella discussione — Il presidente comunica una interpellanza del senatore Mariotti al presidente del Consiglio, diretta a conoscere se e quando sarà pubblicato per decreto reale il testo unico della legge comunale e provinciale, autorizzato dall'articolo 14 della legge 11 luglio 1894 — Il sottosegretario di Stato per l'interno, darà notizia di questa interpellanza al presidente del Consiglio.

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

È presente il sottosegretario di Stato per il Ministero dell'interno.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Messaggio del presidente della Camera dei deputati.**

PRESIDENTE. È giunto alla Presidenza un messaggio del presidente della Camera dei deputati.

Prego se ne dia lettura.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge:

« Roma, addì 18 giugno 1897.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il presidente del Senato del Regno il di-

segno di legge per una lotteria a favore della Esposizione generale italiana che avrà luogo in Torino nell'occasione del primo cinquantennio della proclamazione dello Statuto, d'iniziativa della Camera dei deputati, approvato nella seduta del 17 giugno corrente, con preghiera di volerlo sottoporre all'esame di codesto ramo del Parlamento.

« Il presidente della Camera dei deputati  
« G. ZANARDELLI ».

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente della Camera dei deputati della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni al 5° comma dell'art. 88 del testo unico della legge elettorale politica » (N. 63).

PRESIDENTE. Avverto il Senato che il ministro dell'interno, trattenuto nell'altro ramo del Parlamento dalla discussione del suo bilancio, ha incaricato di sostenere innanzi al Senato la discussione del disegno di legge, che è all'ordine del giorno, l'onor. Serena, sottosegretario di Stato all'interno.

Procederemo quindi alla discussione del progetto di legge: « Modificazioni al 5° comma dell'art. 88 del testo unico della legge elettorale politica ».

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE legge:

Articolo unico.

Al 5° comma dell'articolo 88 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con Regio Decreto 28 marzo 1895, n. 83, è sostituito il seguente:

« Le elezioni di quelli a cui non esca favorevole il sorteggio saranno annullate, se l'eletto entro i quindici giorni dall'avvenuto sorteggio, non trasmetterà alla presidenza della Camera il Decreto, del competente Ministero, di accettazione delle sue dimissioni dall'ufficio o di collocamento a riposo, a norma di legge ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY, relatore. Anzitutto il Senato non vorrà meravigliarsi se nel testo dell'articolo unico vi ha un barbarismo, del quale si è preoccupato l'Ufficio centrale, considerando quale un errore di stampa le parole: « non esca favorevole il sorteggio ». Si voleva correggere l'erronea dizione ponendo: « non riesca favorevole », di guisa che l'articolo non solo fosse da tutti inteso, ma non avesse ad offendere le orecchie foggiate alla lingua italiana.

Ma tale semplice correzione di quello che doveva considerarsi quale semplice errore tipografico, non poté fare l'Ufficio centrale perché quella sillaba in più minacciava nientemeno che di essere considerata quale un emendamento colla necessaria conseguenza di riman-

dare all'altro ramo del Parlamento l'articolo in discussione. (*Si ride*).

Detto questo, prego brevemente il rappresentante del Governo di voler prendere in considerazione le seguenti osservazioni. Riflette la prima un desiderio manifestato negli Uffici, che questo ritocco parziale alla legge elettorale politica non compromettesse per nulla la più ampia e desiderata riforma della legge che deve essere nell'animo del Governo di presentare. Il Governo ha promesso altra volta di pensare seriamente alla legge elettorale politica, proponendo a suo tempo quei ritocchi che erano necessari e che la pratica ha dimostrato anche urgenti.

L'altra osservazione è questa: fra le obiezioni mosse a questo progetto di legge, che per voto unanime della Giunta centrale si propone oggi all'approvazione del Senato, due potevano dirsi essenziali. Si domandava anzitutto da taluno: qual'è la situazione del sorteggiato durante i quindici giorni nei quali ha diritto di presentare al presidente della Camera il decreto di dimissione o di collocamento a riposo? Deve esso considerarsi sospeso dall'ufficio, poiché nulla in proposito è detto nell'articolo di legge?

L'Ufficio centrale non ha creduto potesse mettersi in dubbio, che l'effetto della disposizione legislativa essendo quella soltanto di procrastinare l'effetto del sorteggio, per il tempo concesso a regolarizzare la situazione dell'eletto, questi dovesse considerarsi per diritto suo e diritto dei suoi mandanti investito del suo mandato sino alla espirazione del termine accordato.

Questa interpretazione, a parer nostro necessaria e sulla quale attiriamo tutta l'attenzione del regio commissario, risulta dalle poche righe stampate in corsivo nella relazione, nè possiamo dubitare che anche quella sia l'interpretazione che il Governo crede di dare a questo articolo.

Un'altra obiezione è stata fatta. Si disse: ammettiamo pure che ai termini di questo nuovo articolo si possa, nei 15 giorni sistemare la situazione del sorteggiato colla presentazione del decreto di dimissione o del collocamento a riposo. Sarà così definitivamente risolta la questione? E non potrà intervenire un'altra qualsiasi autorità a considerare ancora il sorteggiato dimissionario od a riposo, quale impiegato? E se la Corte dei conti si rifiutasse a liquidare la

pensione, l'impiegato, per quanto collocato a riposo, non si dovrà considerare ancora come impiegato?

Questa non fu l'opinione dell'Ufficio centrale, il quale considera che il decreto di dimissione o di collocamento a riposo faccia cessare, *ipso facto* il deputato sorteggiato dalla sua posizione di impiegato. L'essere ammesso a far valere i suoi diritti alla pensione non può conferire una situazione che il precedente decreto ha fatto cessare, ed essenzialmente abbiamo creduto abbastanza chiara la proposta che vi sta innanzi perchè non potesse risultarne ambiguità di sorta.

Entro i 15 giorni, il sorteggiato non avrà presentato il decreto di dimissione o collocamento a riposo? Cesserà senz'altro dal mandato legislativo. Avrà invece ottemperato a queste prescrizioni di legge? Allora avrà cessato di esser impiegato e potrà restare deputato.

Detto così sommariamente delle obiezioni fatte a questo articolo, chiedo al sottosegretario per l'interno se approva la interpretazione dell'Ufficio centrale, quale ebbi l'onore di esporre.

SERENA; *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Risponderò brevemente alle domande dell'illustre mio amico il senatore Di Sambuy.

E prima di tutto non rileverò l'osservazione da lui fatta sopra una parola dell'articolo unico del disegno di legge, perchè se il Senato a quella parola ne sostituisse un'altra, potrebbesi dubitare se esso abbia voluto apportare alla legge un vero e proprio emendamento o correggere un errore tipografico. In ogni modo, anche come emendamento, puramente formale, la legge dovrebbe ritornare alla Camera, e però, come ben diceva il relatore dell'Ufficio centrale, è meglio lasciare le cose come si trovano, perchè non si perda tempo e si possa al più presto approvare questo disegno di legge.

Quanto poi alle dichiarazioni che il relatore ha provocato, non durerò fatica a farle nel modo più esplicito.

Se il disegno di legge che ora è sottoposto all'approvazione del Senato fosse stato proposto dal Governo, esso non si sanrebbe limitato a ritoccare la legge elettorale politica nell'art. 88,

ma in tutti quegli altri articoli a cui ha fatto allusione l'onor. relatore nella sua lucida relazione.

L'interpretazione poi che l'Ufficio centrale del Senato ha dato all'articolo unico del presente disegno di legge con parole segnate in corsivo nella relazione, è identica a quella che ne dà il Governo, perchè è evidente che il deputato, durante i quindici giorni di proroga, debba continuare nell'esercizio delle sue funzioni sì e come le adempiva prima del sorteggio.

Detto ciò, prego il Senato di voler approvare la proposta d'iniziativa parlamentare, la quale in sostanza non mira che ad applicare il liberale principio della opzione in tutti quei casi nei quali non si tratta di ineleggibilità, ma di incompatibilità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Guarneri.

Senatore GUARNERI. Sarò breve, limitandomi a fare poche osservazioni su questo progetto di legge; e prima d'ogni altro dichiaro francamente che non posso negare la base giuridica del progetto di legge, riconoscendo la equità del diritto di opzione, tra l'ufficio di deputato e la qualità d'impiegati o di funzionari, al deputato a cui sia riuscita avversa la sorte dell'urna.

Però io non credo, che debbasi fare dritto al diritto, anche se perisca il mondo; credo anzi al contrario che bisogna pria studiare le conseguenze dell'attuazione di questo dritto, e respingerla quando esse siano contrarie all'ordine politico, e specialmente al regime costituzionale ed amministrativo del Regno.

Or parmi che questa disposizione, che si vorrebbe inoculare nella nostra legge elettorale, potrebbe dar luogo a gravi inconvenienti tanto nell'ordine politico, quanto in quello amministrativo.

L'inconveniente di ordine politico è quello della ingerenza che avrebbe il potere esecutivo sui membri del corpo legislativo, giacchè il ministro ha secondo il progetto il diritto del *veto* e del *placet*, sulla determinazione del deputato, potendo concedere o negare il decreto per la messa a riposo di questi funzionari, o impiegati, che preferiscano restar deputati. E giova per mente che la maggior parte dei casi sarà di deputati, che chiedono di essere collo-

cati a riposo, e non di semplici dimissionari; perchè sono convinto che un deputato a cui, come dissi, fossero state contrarie le sorti dell'urna, non ricorrerà all'estrema risorsa di rinunciare completamente al suo ufficio, non rinunzierà al tempo stesso alla sua futura carriera ed al suo passato, ma sceglierà la sorte meno dura cioè quella di essere messo a riposo.

Ed in questo caso il progetto di legge dà al ministro il diritto di accettare o negare quella messa a riposo, sicchè in tal modo il ministro diventa l'arbitro della volontà di questi membri del corpo legislativo. Questo inconveniente io accenno soltanto, perchè esso riguarda un'ordine di cose che interessa, più che noi, l'altro ramo del Parlamento; e se questo ha creduto di rinunciare alle garanzie che avrebbe potuto richiedere per tutelare la libertà del deputato a fronte del ministro, non v'è nulla a ridire da parte nostra. Ma non è così per l'altro genere d'inconvenienti sui quali attiro l'attenzione del Senato, e prego coloro che mi risponderanno, d'intrattenersi, non dirò esclusivamente, ma principalmente su questo tema.

Or parmi, o signori, che con questo progetto di legge si avrà la possibilità di una serie di conflitti, che non so come potrebbero essere risolti. I conflitti sarebbero tra la Giunta delle elezioni o l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati da un lato, e la Corte dei conti dall'altro; perchè questo progetto statuisce, che il decreto di messa a riposo deve essere emesso a norma di legge. E ciò è logico, perchè il ministro non ha poteri discrezionali ed assoluti; ma quando mette a riposo un pubblico funzionario deve conformarsi alle tassative prescrizioni della legge sulla materia. Inoltre se anche ciò non fosse statuito, io credo che la Giunta delle elezioni o l'Ufficio di presidenza avrebbe sempre il diritto di esaminare nella sua entità quel decreto, se cioè fosse o no regolare, e se non lo fosse, avrebbe il diritto di respingerlo. Ed allora, o signori, noi avremmo due corpi in Italia, che registrerebbero i decreti reali in questa materia. Da un lato avremmo la Giunta delle elezioni o l'Ufficio di presidenza che emetterebbe il suo voto, il quale potrebbe essere anche sancito dopo da un deliberato della Camera. E dall'altra parte avremmo il responso della Corte dei conti, che potrebbe uniformarvisi, o contraddirlo. E se o signori

questa antinomia avesse luogo, cioè che la Giunta validasse e che la Corte dei conti si rifiutasse di registrare lo stesso decreto, chiedo io, chi derimerebbe questo conflitto di attribuzione?

Permettetemi, ora e signori, che scenda brevemente alla analisi di alcuni, e non di tutti i casi singolari.

Supponiamo di trovarci nella più felice ipotesi, e nel più bello dei mondi possibili, cioè che il ministro abbia accordato il decreto, e che la Giunta delle elezioni o l'Ufficio di presidenza l'abbia riconosciuto valido, sicchè il deputato resti nel suo ufficio di deputato. Ma ponete l'ipotesi che la Corte dei conti rifiutasse la registrazione di questo decreto, allora avremmo questa posizione strana, di un deputato il quale sarebbe deputato nell'ordine costituzionale, e dall'altra a parte nell'ordine amministrativo continuerebbe ad essere impiegato, cioè ad essere obbligato a prestare servizio, ed avrebbe il diritto di ripetere il suo stipendio mensile...

Senatore DI SAMBUY. Niente di questo.

Senatore GUARNERI... Questa sarebbe un'ipotesi di cose davvero strana. Supponiamo ora un'altra ipotesi che sarebbe peggiore della prima; cioè, supponghiamo il caso che un ministro ritardasse a dare il suo decreto, e trascorressero intanto i 15 giorni. Il ministro può essere giustificato di quel ritardo, perchè il deputato ha esibiti tardi i suoi titoli, le carte e i documenti necessari pel decreto ministeriale, sino anche alla vigilia della scadenza dei 15 giorni, o li ha presentati in un modo insufficiente, per cui bisogna che qualcuno di essi sia rifatto, o completato o ne sia aggiunto qualche altro. Vi possono essere altri fatti per giustificare il ritardo del decreto. Il ministro può essere assente, ed il suo segretario generale non credersi autorizzato in materia così grave a dare una risoluzione definitiva. Vi possono essere molti casi insomma nei quali quel ritardo è necessario. Ma è certo che in tali ipotesi scorrono i 15 giorni, il decreto non è emesso, il deputato è decaduto, si dichiara vuoto quel seggio di deputato, e di conseguenza si procede alla nuova elezione. Allora, la Camera per l'istesso collegio avrà due deputati; l'uno novellamente eletto, ed un altro il quale ha fatto la sua dimanda di collocazione a riposo, ed ha un decreto che tardivamente l'approva. L'uno è deputato in

diritto ed in fatto, l'altro è deputato in puro diritto; ed aggiungete che quel povero deputato, che non è più tale, non è neppure più impiegato, perchè ha avuto il decreto che lo colloca a riposo, e gli è stata forse anco liquidata la pensione.

Vi può essere un terzo caso, il peggiore di tutti: Il ministro si rifiuta nettamente ad emettere quel decreto; ed il deputato respinto eleva il suo reclamo avverso quel diniego; ma supponete che scorrano i 15 giorni, ed allora la Camera dichiara vacante il collegio, e si procede ad una nuova elezione.

Intanto il funzionario proverà che egli aveva diritto al riposo, e quindi al decreto che lo rendeva abile a conservare la sua qualità di deputato. Ma vi sarà intanto un altro deputato eletto e costituzionalmente eletto.

Tutto questo ho voluto dirlo, perchè si sappia che al Senato le leggi sono ponderate, e che il senno pratico del Senato vede le cose non nella pura idealità di un principio, ma nel giuoco pratico della sua attuazione.

Io dichiaro francamente che desidero, come del resto avverrà, che di tutto questo che ho detto resti traccia nel processo verbale, perchè se si verificheranno gli inconvenienti da me preveduti, si ricordi che nel Senato vi si era posto mente.

Del resto se non si modifica il progetto di legge, in modo da ovviare almeno ai precipui inconvenienti, io gli negherò il mio voto.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Dalle sue prime parole, l'onorevole senatore Guarneri non solo dava argomento di essere favorevole alla legge, ma di essere fin troppo favorevole; cosicchè a tutti pareva volesse egli ricercare delle maggiori guarentigie nell'interesse dei deputati, i quali, colpiti dal sorteggio, anzichè decadere immediatamente, da ora in poi, per la virtù della legge in esame, non decadrebbero che dopo quindici giorni, ove non si spogliassero definitivamente dell'impiego.

Mi sono ingannato. E, di vero, ove egli avesse capovolto il ragionamento, non avrebbe potuto mettere per chiusa quello che aveva affermato in principio.

L'onorevole Guarneri, per lodevolissimo zelo di far leggi serie e ponderate, è assolutamente avverso al disegno di legge che riguarda i deputati, e che con tanta unanimità, e dietro preparazione di più anni, ammesso dalla Camera elettiva, giunge al Senato. Detto ciò, poichè la parvenza di ragionevolezza in qualche obbiezione dell'onorevole Guarneri non manca, io mi permetto, per conto mio, lasciando il compito di rispondere più largamente poi al regio commissario ed all'onorevole relatore, di dare qualche breve schiarimento.

Si teme dell'ingerenza del Governo, perchè è chiamato a fornire il decreto di accettazione delle dimissioni o del collocamento a riposo. Questo infatti è stabilito nel disegno, quale fu modificato dalla Giunta della Camera, mentre in quello dei deputati proponenti si davano invece otto giorni al sorteggiato per presentare soltanto la dimissione al presidente della Camera.

Ma io rispondo così: O entro quindici giorni dal sorteggio giunge al presidente della Camera il decreto di accettazione delle dimissioni; e allora si saprà certo e in modo definitivo che, cessato l'ostacolo della permanenza nella Camera, dovuto all'eccesso di numero d'impiegati, non rimangono di questi, nella Camera, che quelli soltanto voluti dalla legge. O il decreto non giunge alla Camera entro i quindici giorni; e allora mancherà del tutto il beneficio della nuova legge, il quale non consiste in altro che nella potestà di opzione; onde, cessata la qualità di deputato, ne verrà di pieno diritto la dichiarazione della vacanza del collegio. Il sorteggiato, del resto, prima ancora che si faccia la nuova elezione, ciò che non seppe o non poté regolare, nei primi quindici giorni dal sorteggio, avrà modo di regolare e, resosi eligibile, si ripresenterà ai suoi elettori.

Questo è il massimo degli inconvenienti cui il sorteggiato può andare incontro; nell'avvenimento del quale, il senatore Guarneri trova il pericolo si svolga a costui danno l'ingerenza del Governo. Ma avrebbe ragione l'onorevole collega, ove di già, per la legge vigente, fosse diritto quesito del deputato sorteggiato quello di optare mediante la semplice dichiarazione di rinuncia dell'impiego, depositata nella Camera. Invece cotesto diritto ei non gode; deve anzi, e sempre, volendo preferire il mandato di de-

putato all'impiego, andare, e soltanto dopo rinuncia accettata, ai suoi elettori.

Quel diritto si costituisce ora, con la legge in esame; e, anche ammesso l'obbligo della presentazione del decreto di accettazione, si sanziona l'opzione che la legge in vigore non accorda. Ma dirò di più: irragionevolmente si sospetta che il Governo, per partigianerie politiche, possa tentar di negarsi ad accettare le dimissioni, o collocare a riposo l'impiegato che ne abbia il diritto.

Il Governo, così agendo, mancherebbe al proprio dovere, ed il deputato che ciò sospettasse avrebbe la più concludente delle vie: notificare per atto d'uscire le sue dimissioni, o la domanda di collocamento a riposo, al ministro competente, e chiamarlo entro i quindici giorni a rispondere del suo ritardo o diniego dinanzi alla Camera. E quando questo facesse, la Camera sarebbe padrona di prendere qualsiasi deliberato, perfino di prolungare i quindici giorni; perchè di già avrebbe buono in mano per conoscere ed apprezzare che non la volontà nel deputato manca, ma il sentimento del dovere nel Governo. La Camera avrebbe ancora altri mezzi di fronte ad un ministro che, per partito preso, si negasse di adempiere al proprio dovere.

L'onorevole Guarneri si dà pensiero di un conflitto con la Giunta delle elezioni. Ma che c'entra qui la Giunta!

La Giunta non ci ha a vedere nulla, nel fatto della constatazione delle dimissioni accettate, dall'impiego.

L'accertamento di cotesto fatto somiglia a quello della constatazione della morte del deputato, o di tal'altra delle cause da cui consegue la dichiarazione di vacanza del collegio. Della constatazione del che, è giudice il presidente; il quale, notificatolo alla Camera, ne prende atto. La Giunta non ha da esaminare nulla.

Alla presidenza, infatti, dice il disegno di legge, si presenta il decreto di accettazione della rinuncia o di collocamento a riposo; e, se non lo dicesse, ciò direbbe la ragione.

Il presidente ne prende atto, e ordina si consegnino il documento, portante la data certa, agli archivi. Non si tratta di mutare la condizione del deputato, si tratta di raffermarla, per essersi adempiuta la condizione sospensiva.

L'onor. senatore Guarneri si fa forte per la parte dell'articolo che riguarda il decreto di collocamento a riposo. Ora egli non ha tenuto presente che può esser posto a riposo l'impiegato che perfino non abbia diritto a pensione, ma a semplice indennità.

Sono modi diversi quelli secondo i quali cessa il pubblico ufficio. Come può cessare per destituzione, per dispensa, per dimissioni, può cessare per collocamento a riposo. Il collocamento a riposo è un atto semplice che si può compiere esibendo qualche documento, e rimanendo l'accertamento delle condizioni e della misura delle indennità o della pensione ad altri esami.

Alla domanda di messa a riposo di un funzionario, la cui qualità non è contestata, risponde un decreto di accettazione, definitivo rispetto alle dimissioni, preparatorio rispetto al diritto o no a pensione, al diritto o no a indennità. Tutto questo sarà veduto dopo; e se dalla raccolta dei documenti risultasse mancare ogni diritto, la dimissione non sarà meno definitivamente accettata.

Ma, dice l'onor. Guarneri, se il deputato che chiede il riposo, non è più tale di fronte alla Camera, continua però a funzionare, finchè, per decreto, non è revocato dall'impiego.

Non continua affatto. Col decreto di accettazione della domanda di esser posto a riposo, cessa definitivamente il suo servizio, cessano i suoi doveri, cessano i suoi diritti.

Quindi io intenderei, se vi fossero motivi di altra natura, d'ordine politico, per esempio, i quali io non vedo, d'ordine giuridico che non vi possono essere, io intenderei che qualcuno si chiarisse affatto contrario al disegno di legge; ma ciò non deve ammettersi; chè questa legge è tra le pochissime, le quali si possono accettare con piena coscienza; essa, mentre non minaccia di apportare qualsiasi più piccolo nocimento, ha essenza di giustizia.

E faccio ancora presente all'onor. Guarneri che questa legge è intesa a togliere di mezzo una stridente contraddizione col sistema delle decadenze dall'ufficio di deputato.

Per lo addietro avevamo la legge che costringeva i deputati che assorgevano a ministri e a sottosegretari di Stato, ad andare dai loro elettori per poter durare nell'ufficio di rappresentanti nazionali. E ragioni, non rigidamente

giuridiche, ma di alta portata politica, suffragavano cotesto sistema, che durò dalla promulgazione dello Statuto fino a meno di un decennio fa.

Ebbene, si credette inutile il ricorso agli elettori, quando nel deputato avviene un mutamento sostanziale nella sua qualità politica, mercè un nuovo ufficio che assume, nel che qualche volta può celarsi perfino profondo mutamento di indirizzo politico; e poi si dovrà credere ancor necessario che torni agli elettori, quando è sorteggiato, il funzionario, militare, consigliere di Stato, magistrato, professore di università, stato certamente eletto, non già perchè impiegato, ma malgrado di essere tale, da poi che il pubblico ufficio scema la potenzialità del servizio colla veste di legislatore? Non è ammissibile che la eliminazione di uno degli ostacoli, di una delle cause, non dirò di dipendenza, ma di forzata relazione del deputato col potere, l'acquisto d'una indisctibile indipendenza, possa far nascere il più piccolo dubbio sulla permanenza della volontà degli elettori a tenerlo deputato nella legislatura per la quale lo elessero.

Ad ogni modo, quando gli elettori eleggono un funzionario, sanno che ei non può aspirare ad altri impieghi, ma sanno ben pure che l'impiego ei può abbandonare. E tanto vale l'abbandonarlo di spontanea volontà, quanto usandone col fatto del sorteggio, quando egli preferisca restare deputato. E di fatti non è stato raro il caso che, con la legge vigente, ad evitare il sorteggio, il deputato abbia, innanzi che questo segua, lasciato l'ufficio; e nessuno ha sospettato che, con ciò si fossero defraudate le ragioni degli elettori.

D'altra parte, perchè negare la realtà del danno, sia anche piccolo, in un Parlamento, per il fatto della cacciata di una decina o più di valori, di persone elettissime, spesso nel momento in cui più ferve il lavoro parlamentare? Perchè esigere che fra costoro anche quei quattro o cinque che si trovino in condizioni economiche e sociali di sacrificare l'ufficio, tornino agli elettori per ribattezzarsi? Forse perchè colpiti dalla sorte, hanno essi compiuto qualche fatto loro imputabile?

Io voglio sperare che nella sua equanimità l'onor. Guarneri, il quale non è mosso, presumo, che dal sentimento che tutti abbiamo di cooperare perchè le leggi sieno ben ponderate,

ritiri la sua opposizione, e confonda il suo voto col mio.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. Tutto il sistema difensivo della legge dell'onorevole Majorana è questo: il pubblico funzionario ha il diritto di domandare *sempre* il collocamento a riposo.

Guardi però un po' l'onor. Majorana la legge sulle pensioni, e si convincerà, che questo diritto non è così assoluto com'egli crede; fortuna è questa per le finanze d'Italia, altrimenti avremmo una duplice, e forse una triplice categoria di funzionari; cioè l'una di quelli in attività, e due dei collocati a riposo ed iscritti nel fondo delle pensioni dello Stato.

E' ciò è tanto vero, quanto questo istesso progetto di legge ricerca non solo la dichiarazione del deputato che vuol essere messo a riposo, ma ben anco un decreto reale che l'accolga.

Dunque bisogna che vi sia un atto bilaterale, o meglio che vi sia l'annuenza del ministro.

Ed havvi di più. Il progetto di legge impone, che il decreto ministeriale debba essere non un decreto arbitrario e grazioso del ministro, ma un decreto che fosse in armonia alle prescrizioni di legge.

E dippiù questo decreto, come tutti gli atti ministeriali deve essere inviato alla Corte dei conti per esservi registrato; con la facoltà perciò in questo Corpo di negare la detta registrazione.

Comprendo che si potrà dire, che il ministro può costringerne la registrazione con riserva, ma lascio a voi il considerare quali sarebbero in questo caso le conseguenze politiche.

Però è innegabile, che questo decreto giusta il progetto deve essere vagliato, se fosse o no, *a norma di legge*, da due autorità, cioè da un lato dalla Giunta delle elezioni, o dall'Ufficio dei presidenti, e dall'altro dalla Corte dei conti, giacchè la presidenza della Camera dei deputati o procederà a questo esame nell'Ufficio di presidenza, o rinverrà questa disamina alla Giunta delle elezioni. Or se la Giunta oppure l'Ufficio dirà che il decreto di collocazione a riposo è valido, e poscia la Corte dei conti dirà che è invalido, in tali antitesi, quale sarà l'autorità che risolverà questa questione? e dirimerà questo conflitto.

Questo era il tema principale delle mie cen-

sure al presente progetto di legge, ed è appunto su questo tema che l'onor. Majorana ha conservato completo silenzio.

Senatore DI SAMBUY, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY, *relatore*. L'onor. senatore Guarneri vorrà concedermi di fargli una breve e semplice risposta.

Le sue considerazioni esposte al Senato sono andate molto oltre all'importanza dell'articolo del progetto di legge che è portato all'approvazione dei nostri colleghi.

Furono osservazioni politiche ed amministrative che certo potrebbero avere grande importanza quando non fosse così chiaramente definito nell'articolo di legge il risultato ultimo, al quale non giova dar troppa estensione. Il fatto è per se stesso semplicissimo. È concesso al deputato sorteggiato un tempo limitato per rinunciare alla qualità d'impiegato, che dopo il sorteggio lo renderebbe incompatibile, e così poter rimanere deputato. A che condizione? Che, tassativamente, entro 15 giorni, presenti il decreto di accettazione delle sue dimissioni o di collocamento a riposo.

Ora, nelle varie supposizioni fatte dall'onorevole senatore Guarneri vi è stata quella di probabili conflitti colla Camera dei deputati.

Io potrei osservargli che questa è cosa che riflette anzitutto ed essenzialmente la Camera stessa, la quale di sua iniziativa ci ha mandato, senza tanti timori, la proposta in discussione. E nelle prime parole della relazione io mi feci carico di dire in nome dell'Ufficio centrale che fra le varie ragioni che inducevano a proporre la convalidazione di questo progetto di legge, stava prima ed essenziale « l'intimo convincimento che la Camera stessa possa considerarsi quale il miglior giudice in cosa che essenzialmente la riflette ».

Ma è probabile, è possibile che i conflitti annunciati dal senatore Guarneri possano avvenire? Già disse l'onorevole Majorana-Calatabiano, che la Giunta delle elezioni non ha in nessun modo da intervenire. La procedura, nel caso che ci occupa, riflette unicamente il presidente della Camera.

Il presidente riceve o non riceve l'invocato decreto nel termine prescritto.

Nel primo caso è cessata nel sorteggiato la qualità d'impiegato e rimane a Montecitorio. Nel secondo caso il sorteggiato essendo ancora impiegato cessa immediatamente di essere deputato. Ciò è semplicissimo e la Giunta delle elezioni non ci ha che vedere.

La dizione dell'articolo è abbastanza chiara ed evidente per non lasciar sospetto che passati i quindici giorni si possa ancora discutere della situazione del sorteggiato.

Nè regge, me lo perdoni l'onorevole senatore Guarneri, l'obiezione della Corte dei conti.

Ho già detto che quando il presidente della Camera presenta il decreto di dimissioni o di collocamento a riposo di un impiegato, cessa la ragione d'incompatibilità ed il sorteggiato rimane deputato.

Da quel momento nulla più lo può far considerare come impiegato. La liquidazione della pensione, quando ciò avesse ad effettuarsi, è cosa puramente amministrativa; è una formalità che nulla toglie alla situazione nuova creata per decreto, mercè il quale è cessata la qualità d'impiegato.

Del resto, tanta è la mia alta considerazione pel senatore Guarneri che io mi era già fatto carico prima che intervenisse nell'aula di esporre le sue obiezioni e di dire anche le ragioni per le quali ciò non ostante la Giunta centrale aveva creduto di proporre al Senato l'approvazione dell'articolo di legge.

Io temo che si faccia qui una facile confusione tra l'ineleggibilità e l'incompatibilità; questo bisognerebbe essenzialmente chiarire. Siamo in campo di pura incompatibilità.

La ineleggibilità verrebbe soltanto quando il sorteggiato si ripresentasse ai suoi elettori senza aver date le sue dimissioni. L'incompatibilità invece cessa dal momento che le ha ottenute.

Fatta questa distinzione, voglio credere, che se non avremo la fortuna di convincere il senatore Guarneri, almeno il voto del Senato non vorrà essere contrario a questa disposizione, desiderata dalla Camera dei deputati, disposizione che non lede in nessun modo i diritti del corpo elettorale.

SERENA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.



SERENA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Io ho prestata religiosa attenzione alle cose che si sono fin qui dette, e francamente debbo dichiarare che le osservazioni del senatore Guarneri mi sembrano molto gravi. Non può dirsi infondato il timore che possa qualche volta un ministro creare degli ostacoli ad un impiegato il quale chieda, più che le dimissioni, il collocamento a riposo, perchè, come ben diceva il senatore Guarneri, nella maggior parte dei casi non si tratterà di dimissioni ma, di domande di collocamento a riposo.

Però il relatore dell'Ufficio centrale ha già fatto osservare che essendo questa una legge d'iniziativa parlamentare che riflette essenzialmente la costituzione della Camera elettiva, la Camera stessa, ove da parte del potere esecutivo sorgano difficoltà e ostacoli, cercherà di rimuoverli e di riparare agli inconvenienti che come diceva il senatore Guarneri possono ben verificarsi.

Forse se nell'articolo unico si fosse parlato soltanto d'accettazione di dimissioni, il senatore Guarneri non avrebbe avuto ragione di fare le osservazioni che ha fatte, ma essendosi parlato di accettazioni di dimissioni e di collocamento a riposo a norma di legge; si deve riconoscere che i dubbi da lui manifestati hanno un certo fondamento. È vero che il decreto di accettazione di dimissioni, che sarebbe sufficiente per far convalidare la elezione a deputato di un impiegato sorteggiato, può essere mutato in seguito in un decreto di collocamento a riposo; ma il ministro può sempre rifiutarsi di sottoporlo alla firma sovrana, quando l'impiegato non si trovi nelle condizioni volute dalla legge a cui ha accennato il senatore Guarneri.

Il conflitto che il senatore Guarneri teme con la Giunta delle elezioni, io non lo temo, perchè non lo vedo. Quel conflitto non è possibile, e lo hanno già detto gli oratori che hanno parlato prima di me.

Il decreto deve essere mandato alla Presidenza. Quando questa farà sapere alla Giunta delle elezioni che ha avuto il decreto di collocamento a riposo o di dimissioni, la Giunta proporrà la convalida dell'impiegato sorteggiato.

Il senatore Guarneri che ha cominciato il suo discorso col riconoscere l'equità di questa legge; la quale ammette il principio della opzione nei

casi non di ineleggibilità ma di incompatibilità, spero che accoglierà la preghiera dell'Ufficio centrale e la mia, non insistendo nella sua opposizione ad un disegno di legge, il quale potrebbe, è vero, dar luogo a qualche inconveniente, che sarà certamente eliminato dalla Camera elettiva più direttamente interessata a risolvere le questioni che possono sorgere nell'applicazione di questo disegno di legge.

Senatore CALEND A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A. L'Ufficio centrale credeva che, con l'espressa disposizione nell'articolo di legge rilevata nella relazione, cioè che non si tratta d'altro che di proroga degli effetti del sorteggio, per modo che si lamenta nei quindici giorni che seguono il sorteggio che il deputato possa continuare nell'ufficio di deputato malgrado che sia impiegato.

L'Ufficio credeva che non vi fosse più luogo ad obiezioni, come quelle che sono state esposte al Senato.

Ed effettivamente che cosa può avvenire? Può avvenire che il Ministero competente non mandi nei quindici giorni quel decreto di accettazioni di dimissioni, ovvero di collocamento a riposo di cui è parola nell'articolo di legge. Orbene, se nei quindici giorni questo decreto non perviene alla presidenza della Camera, il deputato decade come sorteggiato, quindi la elezione in persona è perfettamente nulla. Non si tratta d'altro, ripeto, che di una proroga di quindici giorni negli effetti del sorteggio. Non poteva il Senato dare di più di quello che la Camera medesima, nel disegno di legge, d'iniziativa propria, ha determinato. Se non che, la obiezione presentata dall'onor. senatore Guarneri, la quale ha suscitato anche dei dubbi nell'onor. regio commissario, sorge dalle parole: « se dal Ministero competente non pervenga fra i quindici giorni il decreto di collocamento a riposo, a norma di legge ». Epperò l'onor. senatore Guarneri afferma che il decreto di collocamento a riposo, non può essere emanato che « a norma di legge » e poichè la legge del 14 aprile 1864 dichiara, che non si può essere collocati a riposo, se non vi sia un precedente periodo di anni di servizio, il senatore Guarneri logicamente afferma che il Governo non può emettere il decreto di collocamento a riposo tra quindici giorni, a norma di legge,

quando manchi il prescritto periodo di servizio. Veramente se non si trattasse di un disegno di legge venuto dalla Camera e piacesse farvi qualche emendamento, la obbiezione dell'onorevole senatore Guarneri sarebbe subito eliminata...

Senatore PARENZO. Domando la parola.

Senatore CALEND A.,... aggiungendo le parole di « dispensa dall'ufficio ». Egli è certo che ogni impiegato è padrone di dare le sue dimissioni e se può non avere il diritto di essere messo a riposo, ha sempre quello di essere « dispensato » dall'ufficio; ora se vi fosse anche questa indicazione certo tutti i dubbi mossi dall'onorevole senatore Guarneri sarebbero eliminati.

Peraltro è da osservare che il decreto di collocamento a riposo non è lo stesso, ma è un altro decreto sincrono, col quale si dice: « l'impiegato dispensato dall'ufficio è collocato a riposo, per far valere le sue ragioni a quel trattamento di pensione a cui può per legge aver diritto »; dimodochè la liquidazione delle pensioni per la quale il senatore Guarneri teme di un possibile conflitto anche colla Corte dei conti, non è che un atto posteriore, non è che un atto amministrativo, che non ha nulla assolutamente da fare col decreto di dispensa dall'ufficio emesso dal potere esecutivo.

È inutile poi aggiungere che non c'è mai possibilità di conflitto colla Giunta delle elezioni; perocchè il deputato è già passato sotto lo scrutinio della Giunta delle elezioni; ed è stato convalidato deputato, salvo che, essendo sorta l'incompatibilità per il numero completo dei 40 impiegati deputati ammessi alla Camera egli non può essere più deputato essendo anche impiegato dello Stato.

Il disegno di legge presentato per iniziativa parlamentare ha fondamento anche nell'economia della nostra legislazione, a prescindere da quello che si osserva anche nelle legislazioni di paesi stranieri, cioè dell'opzione che può esercitare il deputato impiegato in quei paesi in cui è permesso anche all'impiegato di poter concorrere all'ufficio legislativo. Ed effettivamente anche nel nostro ordinamento amministrativo, il sindaco eletto deputato ha diritto all'opzione; eccetto i casi di ineleggibilità ben diversi da quelli d'incompatibilità; ciò che recentemente è stato anche confermato dalla

Giunta delle elezioni nell'altro ramo del Parlamento per funzionari annui eletti in quel termine in cui dovevano essere liberi da qualunque ufficio amministrativo, come è per esempio il caso dei deputati provinciali, pei quali è prescritto, che le dimissioni debbono precedere almeno di sei mesi la elezione.

Quindi al vostro Ufficio centrale è parso, prima, un atto di dovuta convenienza e deferenza verso l'altro ramo del Parlamento, che meglio provvede a tutto quello che riguarda la sua composizione; e quindi non ha mosso obiezioni; in secondo luogo è parso che fosse anche un provvedimento che sia conforme alla nostra legislazione, e sotto ogni riguardo, conveniente per dar modo ad uomini insigni, di potere continuare nell'ufficio legislativo al quale erano stati chiamati, dalla fiducia degli elettori, ai quali han dato nuova prova di dignità e di indipendenza di carattere, abbandonando l'ufficio stipendiato, per esercitare l'altro nobile ma gratuito del mandato legislativo.

Per tali ragioni, credo che non vi sia più nessuno ostacolo all'approvazione del disegno di legge; pur convenendo, che forse qualche parola di più avrebbe tolto ogni addentellato, ad obiezioni; se l'Ufficio centrale non avesse creduto preferibile di non rimandarlo all'altro ramo del Parlamento quando con tali schiarimenti poteva essere tolta ogni dubbio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Parenzo.

Senatore PARENZO. Io ho seguito religiosamente la discussione che si è fatta intorno a questo progetto di legge, per vedere se da essa mi fossero venuti lumi a chiarirmi dei dubbi, che, fino dal giorno in cui l'ho letto quando fu presentato agli Uffici, mi si erano affacciati alla mente, contro l'utilità politica del progetto stesso.

Ma questi lumi non mi sono venuti, ed invece mi sono sentito ripetere dai discorsi fatti da tre dei componenti l'Ufficio centrale, un argomento già svolto nella relazione, argomento che io non potrei accettare senza riserva.

Si dice: la Camera dei deputati è il migliore giudice di ciò che le convenga, ed è un sentimento di doveroso riguardo quello che deve trattenere il Senato da mettere parola intorno a leggi che riguardano la costituzione dell'altro ramo del Parlamento.

Ora io proprio a tutto ciò non mi sento di sottoscrivere, anzi io credo che se vi sono leggi, le quali noi abbiamo il diritto ed il dovere di esaminare con la massima attenzione, sono le leggi che riguardano il funzionamento degli ordini costituzionali; ed è delicatissimo tutto ciò che tocca la costituzione dei poteri dello Stato. Io domando che cosa si direbbe se noi, data l'ipotesi della possibilità di un progetto di legge intorno alla costituzione del Senato, pretendessimo che la Camera non si occupasse delle eventuali nostre proposte, perchè tutto ciò che tocca il Senato riguarda più noi che la Camera.

No, lo Stato è uno, noi siamo tutti organi diversi del potere legislativo, e tutte le leggi che riguardano il funzionamento dei vari poteri che compongono lo Stato, ugualmente interessano tutti i rami del Parlamento.

Quindi io scarto completamente tutto ciò che si chiama un riguardo all'altro ramo del Parlamento, od all'iniziativa parlamentare, quando si tratta di esercitare l'ufficio di senatore e di legislatore, e guardo soltanto se la legge è buona: se credo che la legge convenga al mio paese, la voto da qualunque parte venga, se credo che la legge sia imperfetta, la respingo da qualunque parte venga.

Premesso ciò, che la legge sia imperfetta a me pare dimostrato dai quattro discorsi che abbiamo sentito in sua difesa, fatti dal sottosegretario di Stato, e dai tre membri dell'Ufficio centrale. Ciascuno interpreta quest'articolo di legge in modo diverso; due poi degli oratori hanno espresso l'opinione che quest'articolo di legge andrebbe emendato, ma si astengono dal proporre di emendarlo solo perchè è di iniziativa della Camera! Respinta questa riserva in linea principale, essa cade anche per l'accessorio. Se vogliamo ammettere il principio di questa legge, facciamola però migliore ed emendiamola e così si toglieranno quelle contraddizioni in cui son caduti i diversi oratori che hanno parlato in sua difesa.

A me pare certo (e forse la mia sarà una quinta interpretazione) che con quest'articolo di legge si sospenda fino ad un termine fatale una decadenza, la quale non può in alcun modo prorogarsi.

Fatto il sorteggio, i deputati impiegati sorteggiati non saranno più deputati se entro

quindici giorni non presenteranno non alla Giunta delle elezioni, ma al presidente della Camera un decreto, pel quale il presidente stesso possa dire: il tal collegio che sarebbe vacante, non lo è più, perchè il deputato in certo modo si è messo in regola.

Ora contro questa sospensione di decadenza, me lo permetta il collega Majorana, non c'è Camera che possa intervenire: il termine è fatale; se entro quindici giorni il presidente non ha in mano il decreto, il collegio è vacante...

Senatore DI SAMBUY, *relatore*. Siamo d'accordo.

Senatore PARENZO... Sì, ma il senatore Majorana ha detto diversamente.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ella mi ha frainteso e le proverò che anch'io sono d'accordo con lei.

Senatore PARENZO. Tanto meglio, se siamo tutti d'accordo! (*Si ride*).

Dato ciò, qual è la conseguenza?

Siccome non è possibile fare una discussione qualsiasi, il rendere o non rendere vacante il collegio del deputato sorteggiato, è nelle mani del potere esecutivo. Avete un bel dire nella relazione, che non temete che il Governo del nostro paese possa commettere ingiustizie, ma, onor. Di Sambuy,... tocchiamo via su questo punto! (*Si ride*).

Certo è che quando domani un deputato impiegato ha votato contro il Ministero, nella durata lunghissima (troppo lunga!) di tempo che corre tra il giorno dell'elezione e quello del sorteggio, il ministro può trovare dieci modi perchè il decreto non arrivi nei quindici giorni, ed essendo sempre, questo si capisce, immune perfettamente da ogni responsabilità. Anzi sarà in questi casi il candidato che non ha fornito tutti i documenti necessari, sarà la Corte dei conti che ha dormito; ma il decreto non è venuto, e non può discutersi, nè tornarvisi sopra; il deputato è decaduto ed il collegio è vacante.

Ora io non mi sento tranquillo come l'onorevole Di Sambuy di dare al Governo, quale che esso sia, facoltà di far dichiarare, o no, vacante un collegio, secondo che chi lo occupa gli gradisce o no. Non succederà mai, tutti i nostri Governi sono immuni da sospetti; ma credo che sia prudente di non allargare troppo le mani in materia così delicata, e sia meglio

togliere invece al Governo la tentazione di usare di questi poteri.

Si può avere l'ingenuità di credere che anche accordati, i ministri del nostro paese non usino e non abusino dei concessi poteri, ma è meglio, ripeto, non mettere mai il potere esecutivo nella possibilità di cadere in tentazione.

Vi è poi un'altra ragione di dubitare della bontà del progetto, intorno a cui non si è parlato, ma che mi pare abbia una grande importanza per l'apprezzamento di esso, ed ora vengo ad esporla.

Questi progetti di legge d'iniziativa parlamentare, noi che abbiamo vissuto alla Camera qualche tempo, sappiamo come sorgono. Non vi è niente di più doloroso di questo fatto consueto.

Le elezioni generali vi danno un sessanta impiegati quando la legge non ne accorda che quaranta; venti devono inesorabilmente uscire. È nella natura umana che questi sessanta impiegati siano tra i più diligenti, tra i più cordiali, tra quelli che sanno acquistarsi più facilmente le simpatie dei colleghi loro. Ora, capite facilmente quanto sia doloroso il vedere il giorno in cui avviene il sorteggio, venti di questi colleghi che in quattro, cinque o sei mesi sono tutti diventati nostri ottimi amici, vederli, ripeto, costretti ad uscire. È proprio uno strazio, e ad ogni legislatura si vedono i giornali, naturalmente in coro, deplorare che il sorteggio sia stato così severo da metter fuori dei veri valori. E tutto ciò io dico perchè corrisponde al vero. (*Bene*).

Ora s'intende come di fronte ad una tale situazione di cose un progetto di legge, il quale metta in condizioni la Camera di risparmiare a se stessa questo doloroso olocausto, un progetto di legge che renda una cosa non più fatale ma volontaria l'allontanamento di qualche collega dalla Camera, non trovi opposizione. Ma tutto ciò riguarda che cosa? Riguarda l'interesse degli eletti; interesse, si intende, nobile e legittimo, nessun interesse essendo più rispettabile di quello che ha un cittadino il quale creda d'aver l'attitudine a far parte dei legislatori del proprio paese, di restare una volta eletto nella Camera.

Ma io credo che vi sia anche un altro alto

interesse da tutelare in queste questioni: quello degli elettori.

Ora io mi domando, questa legge tutela anche l'interesse degli elettori?

Questo lato della questione mi pare che non si sia esaminato.

Quando il corpo elettorale raccoglie i suoi suffragi sopra di un eminente funzionario, sopra un generale, un ammiraglio, sopra uomini che hanno raggiunto l'apice della loro carriera, perchè non tutti gl'impiegati sono eleggibili, quando gli elettori hanno posto gli occhi su di questi alti funzionari, e li hanno eletti, possiamo noi con sicura coscienza dire che questo apice della carriera raggiunto, e la posizione indipendente attribuita come derivante dal posto occupato, non abbiano influito sull'animo degli elettori? Siamo noi sicuri che se essi si fossero trovati innanzi ad un funzionario collocato a riposo o, peggio ancora, dimissionario, senza diritto a pensione, lo avrebbero egualmente eletto?

Siamo noi sicuri che l'elettore non si sarebbe chiesto: costui, ora che non ha più impiego, come vivrà?

Il deputato funzionario sorteggiato e dimissionario, deve pur vivere onestamente, e più che onestamente, indipendentemente.

Io non affermo se non quando ho le prove in mano, ma posso ben dire che i giornali hanno più volte narrato casi nei quali dei professori hanno bensì fatto l'olocausto della loro cattedra per rimanere deputati, ma nei quali si è pur detto che questi professori hanno trovato nella compiacenza dei loro amici e colleghi del Ministero il modo di supplire allo stipendio perduto!

E non critico il fatto, anzi credo che quando un ministro pone uno scienziato in condizioni da poter vivere nobilmente, fa opera utile; ma io elettore che ho nominato un professore in pianta stabile e che mi si ripresenta domani dimissionario; credo d'aver il diritto di dire se mi sta bene che questo deputato rientri alla Camera, avendo forse bisogno che il Ministero lo sussidi, oppure se non mi sta bene, perchè io voglio a mio rappresentante un uomo del tutto indipendente. Ecco il punto della questione a cui non si è guardato, e che non è a me ispirato da alcuna malignità.

È però inutile farsi illusioni; la verità va

detta. Non mi pare (vorrei sbagliarmi, ma non credo) che il prestigio delle nostre istituzioni vada da qualche tempo aumentando così da poter con tanta sicurezza abbandonare questi, che, se si vuole, saranno scrupoli, ma che sono tutela e difesa della libertà degli elettori nella scelta delle persone, che devono dare guarentigie di indipendenza per andare a sedere alla Camera.

Non sarà vero, ma si sente dire troppo spesso che vi sono deputati che non si sa come vivano. Si sente dire troppo spesso (e non sarà vero) che vi sono deputati i quali anziché fare del loro mandato una missione, ne fanno... qualche cos'altro. Vediamo adunque di non aumentare i sospetti, non dico i fatti, i sospetti possibili, intorno alla composizione della Camera dei deputati, a cui, me lo perdonino gli onorevoli membri dell'Ufficio centrale, io credo il Senato abbia il diritto e il dovere di vegliare, tanto più, quanto più sembra, a torto io spero, che essa sia colpita di decadenza.

Noi non possiamo in alcun modo intervenire per migliorare la scelta dei componenti dell'altro ramo del Parlamento, quantunque esso rappresenti e sia per continuare a rappresentare una parte forse maggiore di quella che gli competerebbe, nel funzionamento dei nostri liberi ordinamenti, ma possiamo vegliare acciocché con proposte, quale quella che esaminiamo, le condizioni sue non peggiorino; o se non peggiorino in fatto, non peggiorino nella pubblica opinione. (*Benissimo*).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io rispondo all'onorevole senatore Parenzo intorno al punto in cui egli crede vi sia discrepanza di opinioni tra i componenti l'Ufficio centrale.

La dimissione degli inelleggibili e la relativa accettazione devono precedere la elezione. E nelle elezioni generali, qualche giorno prima della votazione, noi troviamo funzionari molteplici, i quali si pongono in regola per poter rendersi eleggibili e diventare deputati. Tra' funzionari molteplici che si dimettono, ve ne hanno spessissimo di quelli che, non solo non godono il favore del Governo, ma ne sono supremamente avversati.

Orbene, quando costoro hanno inviato le loro

dimissioni, sia anche l'ultimo momento che precede le elezioni, facendone talvolta comunicazione per mera via telegrafica, non vi ha esempio che queste non siano state accolte da parte del Governo; il quale, anzi, non di rado ne dà immediata partecipazione telegrafica all'interessato.

Potrebbe il Governo, il quale avversi l'avvenimento al Parlamento di qualcuno che non gli è amico, non dirò negarsi definitivamente, ma temporeggiare sì da rendere invalida la elezione. Ma ciò non è avvenuto mai, nè è da temere. Verificatosi il sorteggio non tornano agli elettori coloro che si varranno della legge in discussione se anderà in porto, optando per la deputazione; ma, durando la legge antica, esercitano anche l'opzione, chè, lasciata momentaneamente la Camera, tornano, dopo dimessisi dall'impiego, ai propri elettori. E così otterranno anche essi l'effetto che loro assicura, senza rielezione la nuova legge. Ma non optano nè tornano agli elettori che coloro i quali hanno i mezzi economici e danno preferenza al mandato legislativo. Onde, in questo, dissento in modo assoluto dall'opinione dell'onor. Parenzo. Non si dis fanno dell'ufficio che quelli soltanto i quali non mancano dei mezzi di vivere decorosamente; gli altri, e con loro tutti quelli che anche per altre considerazioni preferiscono la permanenza nel pubblico ufficio, lasciano definitivamente la deputazione, e quello conservano.

Io credo non si troverà un solo esempio di funzionario che, dopo che non gli è stato favorevole il sorteggio, abbia abbandonato l'ufficio,...

Senatore PARENZO. Sì.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO... quando le sue condizioni economiche e sociali non gli hanno permesso di vivere con maggiore indipendenza di quanta ne avrebbe avuta l'ufficio conservando. Ma se l'esempio si desse, chi mai impedirà al sorteggiato di tornare agli elettori?

Il rimanere un mese fuori dalla Camera sarà tanto male, o tanto beneficio, da elevarlo alla dignità di materia degna di una profonda discussione politica?

Orbene, sempre si è visto che tutti coloro che, colpiti dal sorteggio, preferiscono la deputazione, si affrettano, in quel brevissimo periodo che precede la nuova elezione, a dare le loro dimissioni, e vi si affrettano, ancor più d'or-

dinario, gli avversari del Ministero; e non c'è stato esempio che sia stata negata l'accettazione di una dimissione di un professore, di un magistrato, di un funzionario che avesse bisogno di rendersi eleggibile.

Viene la legge, e dà un termine entro cui si possa sospendere l'effetto della decadenza del funzionario; ed esige, entro questo termine, che egli presenta il decreto.

Il Governo non lo darà?

Io ho detto — e questo è il punto dove si crede apparissero divergenti le opinioni dei vari componenti l'Ufficio centrale, — io ho detto: il Governo lo darà; e quel Governo che non volesse darlo, sarebbe denunciato entro i quindici giorni alla Camera dei deputati, e accusato dell'illegittimo diniego di un atto del suo ministero; e nessun Governo, per mero capriccio, potrebbe pensar mai di durare nel diniego di cotesto atto.

Ma se accadesse che, malgrado ciò, affrontando tutte le sanzioni parlamentari e politiche, vi fosse un Ministero che si negasse, — e ciò non sarebbe ammissibile che ove il deputato scegliesse la via del collocamento a riposo, — peggio per il deputato che si ostini nella scelta di quella via; ei si sarà posto nella impossibilità di continuare ad essere deputato.

Ma mi si lasci dirlo: è una contraddizione in termini quella di impensierirsi del pericolo che l'impiegato sorteggiato decada da deputato per fatto e colpa del Governo, e d'altra parte mostrare cura specialissima perchè, appena fatto il sorteggio, egli non abbia opzione, e decada immediatamente da deputato. Contentiamoci, ove la legge si voti quale ci viene dalla Camera elettiva, che, scorsi i quindici giorni, e non giunto alla presidenza il decreto di accettazione delle dimissioni, il sorteggiato perda la qualità di deputato. Così saremo d'accordo tutti.

Che cosa rimane dunque? Il merito della questione. E su questo, io non contraddico all'onor. Parenzo, vi possono essere delle opinioni, le quali possono fra loro divergere.

Io sono, per altro, più che convinto che il disegno di legge, dal riguardo politico, dal riguardo morale, e dal riguardo anche dell'opportunità, rispetto sopra tutto alla legge vigente, re'ativa alla non rielezione dei ministri e dei sottosegretari di Stato, è più che giustificato.

L'onor. Parenzo dubita di cotesta opportunità; dice: noi siamo in potestà di modificarlo. Io non ho affermato mai il concetto che a noi manchi il potere di modificarlo; a noi non manca il potere di accettarlo, come non manca quello di respingerlo, come non manca quello di rimandarlo emendato. Ma ragioni, fino a questo momento almeno, le quali possano minimamente scrollare la base politica, giuridica e morale della legge, con tanta armonia accolta dall'altro ramo del Parlamento, io torno a ripetere, non ne vedo.

SERENA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Dirò solo all'onor. Parenzo che nessuno ha messo in dubbio che il Senato abbia, non il dovere, ma il diritto di esaminare tutte le leggi che riguardano il funzionamento dei poteri dello Stato. Però egli, colla sua eloquente parola, ha dato a questa, che a me non pare una grossa questione, una estensione maggiore di quella che merita veramente.

Mentre egli stesso ha ammesso che, in sostanza, questa legge si riduce alla sospensione per 15 giorni dalla decadenza che *ipso facto* dovrebbe aver luogo dopo il sorteggio, è poi entrato in un campo più vasto e ha sollevato una questione assai più grave.

La questione grave è questa: dobbiamo noi abolire l'istituto della rielezione anche per gli impiegati che, essendo sorteggiati, rinunziano al loro ufficio per conservare il mandato legislativo? Dobbiamo abolirlo per costoro che furono eletti quando erano impiegati?

Ora, onor. Parenzo, io capirei che si potesse discutere della utilità o necessità dell'istituto della rielezione nei casi accennati dall'onorevole Majorana-Calatabiano. Ma io, che fui l'autore della legge colla quale fu abolito l'istituto della rielezione per i sottosegretari di Stato e per i ministri (legge che proposi quando avevamo lo scrutinio di lista con cui mi pareva che fosse incompatibile la rielezione) io non comprendo come l'onor. Parenzo possa dire: voi badate soltanto all'interesse dei professori, alto interesse fin che volete, ma non badate all'interesse dell'elettore. L'elettore il quale aveva nominato deputato un individuo quando era professore e aveva le sue quattro o cin-

quemila lire di stipendio, credete voi che lo rinominerebbe domani quando egli non avesse più le quattro o cinquemila lire di stipendio? Ed io parlo di professori soltanto...

Voci: No, no.

SERENA, sottosegretario di Stato per l'interno ... perchè da qualche tempo il sorteggio si fa soltanto nella categoria dei professori.

Ora a me non pare che l'interesse dell'elettore possa essere pregiudicato sol perchè l'individuo il quale crede di rinunciare alla cattedra per mantenere l'ufficio elettivo, non si ripresenta agli elettori. Sono persuaso che gli elettori che ebbero fiducia in lui quando era professore con quattro o cinquemila lire, gliela conserveranno anche quando egli non godrà più le quattro o cinquemila lire di stipendio.

A me duole d'aver dovuto ridurre un discorso, certamente elevato come quello dell'onor. Parenzo, a così piccole proporzioni; ma ho dovuto farlo perchè, ripeto quel che ho detto innanzi, mi è sembrato che il senatore Parenzo abbia dato al presente disegno di legge proporzioni maggiori di quelle che esso ha realmente.

Il Senato ha il dovere e il diritto d'esaminarlo, ma nell'esaminarlo tenga presente soltanto le utili conseguenze che deriverebbero dall'approvazione di questo disegno di legge.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Non abuserò della pazienza del Senato. All'amico Majorana dirò solo questo: non si conoscono casi, egli dice, in cui professori ed impiegati in genere, non abbiano potuto tuttavia ripresentarsi agli elettori per il rifiuto del Governo a dar loro i decreti di dimissione o di collocamento a riposo. Ma innanzi tutto noi parliamo qui di una legge da fare, non della legge esistente, ed è sulla nuova legge che ho messo in avvertenza il Senato del pericolo che il Governo acquisti per essa una facoltà perturbatrice. Non si può parlare di ciò che è stato fin qui, per argomentare su ciò che sarà. Anche per ciò che è stato però fin qui, per quanto l'onor. Majorana non possa certo trascinarsi a fare dei nomi in Senato, egli conosce meglio di me i casi in cui c'è stata nell'opinione pubblica qualche poco benevola osservazione, per essersi reso possi-

bile a chi ormai non poteva più sedere alla Camera una volta date le dimissioni dall'ufficio occupato, di ritornarvi perchè si era trovato poi subito nel Ministero il modo di surrogare ciò che perdeva. Sono fatti abbastanza noti; ma io poi non faccio questa questione altro che per ciò: che mi ripugna mettere i ministri, quali che essi siano, in tentazione di poter abusare delle facoltà che vengono loro date dalla legge.

Ora nessuno ha risposto a questa mia osservazione: ci siamo trovati tutti d'accordo nel ritenere che, passati i quindici giorni, se non è arrivato il decreto, il deputato è decaduto. Tutti i reclami postumi, le discussioni, le interpellanze sappiamo che esito hanno alla Camera. Ciò posto, è egli possibile che un ministro che voglia allontanare un professore sorteggiato dalla Camera non gli faccia arrivare in tempo il decreto, o viceversa lo faccia arrivare in tempo se vuole che questo impiegato rimanga? Sì, ed allora io questa facoltà non gliela do. E questo è il primo argomento. In quanto al sottosegretario di Stato il quale ha cercato od ha creduto impicciolare la questione, riducendola alle proporzioni di qualche professore sorteggiato, che può pure tuttavia fare il deputato anche senza le tre o quattromila lire di stipendio, mi permetto osservare che la legge riguarda tutti gl'impiegati, e se in pratica è avvenuto che la categoria la quale ha dato luogo ad eccedenze fu più spesso quella dei professori, ciò non toglie che questo stato di cose possa cambiare ed altre categorie diventar prevalenti. La disposizione di legge che ci si propone è di indole generale.

Quanto ad impicciolare la questione alle proporzioni di qualche migliaio di lire di stipendio che possa avere un professore non credo che giovi alla tesi; perchè se un candidato ha potuto raccogliere i voti degli elettori, ad onta che si trovi in condizioni finanziarie così modeste, questa è una ragione di più perchè agli elettori sia data la libertà di scegliere tuttavia questo individuo anche quando, perduto lo stipendio, sia pur meschino, gli manchi il mezzo di sostentare la vita.

Io non nego agli elettori la facoltà di rielegerlo, quantunque povero, come non nego loro la facoltà di quotizzarsi, se l'eletto non ha mezzi, per mantenerlo alla Camera, ma vorrei

che gli elettori avessero la possibilità di cambiare il loro deputato, quando ne è mutata la condizione sociale.

Perchè un deputato che si è dimesso dal suo impiego per restare alla Camera non è soltanto in condizioni economiche diverse da quelle di prima, ma cambia anche la sua posizione sociale. Perciò desidero la libertà negli elettori di scegliere chi raccolga la loro fiducia con piena conoscenza delle sue condizioni sociali, economiche e politiche, desidero evitare che gli elettori, avendo eletto un candidato ritenuto in posizione indipendente, si trovino domani invece rappresentati da un deputato, le cui condizioni economiche lo rendano dipendente da ciò che è il più temibile dei tiranni, dal bisogno quotidiano. Io quindi mi mantengo contrario al progetto di legge.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Non era mia intenzione di prendere la parola in questa discussione, ma avendo inteso parlare di professori, per sentimento di corporazione, ho pensato di esprimere la mia opinione in proposito.

Il principio dell'opzione è un principio economico e liberale, e quindi non ci troverei difficoltà a tradurlo in legge in uno studio ponderato delle incompatibilità parlamentari.

Governo e legislatori debbono tener conto dei risultati del suffragio elettorale e ad essi coordinare le riforme.

È cosa certa che da due legislature il paese non vuole sapere di eleggere ufficiali di Stato. La magistratura è rappresentata a Montecitorio solamente da quattro magistrati, mentre infatti dieci posti le sono assegnati; i militari e gli altri ufficiali dello Stato sono in grande diminuzione.

Gli elettori hanno compreso che le grandi dignità dell'esercito possono ottenere sempre posto in Senato, dove le cose si studiano obiettivamente e dove il merito viene remunerato fuori dell'agitarsi delle parti. Se una legge modificatrice di quella elettorale si doveva bramarle alla legge dell'eccidio di Abba Carima (di cui ci pesa nell'anima l'amara rimembranza), era da sanzionare i militari che non erano compatibili con la rappresentanza elettorale.

Penso e dico che: se non fossero stati pochi i militari nell'Assemblea raccomandati personalmente per la loro vita politica ai ministri, i gravi danni non sarebbero accaduti, perchè non ad essi, ma ad altri sarebbero spettati i difficili comandi. La legge, ispirata a questi dati statistici e a questi criteri di alta convenienza politica, sarebbe opera savia e prudente.

Però la Nazione ha fiducia nei professori. Mentre la legge elettorale, disdicendo precedenti riguardi, assegnò ad essi dieci posti, la nazione li manda all'Assemblea legislativa non solamente in numero doppio, ma eccedente il doppio. S'intende la ragione di questo fatto: i professori non sono impiegati dello Stato, nulla temono e nulla possono sperare dal potere: sono inamovibili, rappresentano la classe educativa della nazione e recano nell'Assemblea l'alto lume della scienza. Ebbene il legislatore potrebbe dare al corpo insegnante non dieci ma venti posti, e potrebbe ordinare che i professori deputati, per il tempo della legislatura, non prendessero lo stipendio. Sarebbe da studiare il caso della elezione di professori nell'Ateneo romano, che possono attendere ai due uffici.

Ma questa riforma può essere correttamente sanzionata per coloro contro i quali sta il diritto acquisito del sorteggio? Non è invece novità studiarla per la prossima legislatura; se il Senato, che in maggioranza si è mostrato contrario alla riforma, l'approvasse, fra 16 giorni dalla pubblicazione la legge sarebbe obbligatoria e gioverebbe a coloro i quali furono mandati dagli elettori, sotto l'impero della legge che li rimanda innanzi alle urne, quando il loro numero legale fosse stato eccessivo. Io credo che una legge fatta in questo modo per avere effetto retroattivo non risponda a due grandi massime: il rispetto del diritto acquisito e quello della moralità. La quale vuole che non sieno deliberate leggi di utilità personale e diretta. Si noti che si tratta di una legge d'iniziativa parlamentare, che fu deliberata per impedire il sorteggio di quattordici ministeriali, e che, invece, comprende tutte le categorie degli ufficiali dello Stato. Se avesse voluto favorire i soli professori, avrei taciuto, ma i termini generali e comprensivi mi fanno perplesso a votare la legge.

La consuetudine osservata da quando gli



elettori presero a mandare un numero esuberante di professori alla Camera, è quella per cui il Ministro richiama alle cattedre i professori, che per rimanere legislatori si dimisero, dopo lo scioglimento della Camera.

Non so se questa consuetudine sia corretta, ma certo non è pericolosa, non è immorale. Perchè, l'insegnante non fa carriera, nulla può chiedere e la restituzione di lui non desta sospetto di corruzione.

Quali potranno essere gli effetti della presente legge? Ecciterà gl'impiegati a cercare il favore popolare, a cercare la dignità di deputato. Eletti si dimetteranno. La legge forse proibisce poi al Ministero di richiamare tutti gli impiegati in ufficio il giorno e l'ora in cui si scioglierà la Camera? E chi vuol fare carriera e aspetta la restituzione dell'ufficio, sarà un deputato indipendente?

Se sarà implicitamente introdotto l'uso, per cui il ministro della pubblica istruzione richiama pochi professori, che per essere stati sorteggiati si dimiserò dall'insegnamento, in senso che la legge avrebbe il cattivo effetto di ricondurre di vieppiù mantenere i poteri, di spingere gli impiegati nelle lotte politiche e di volerlo intressato al governo de' suoi aderenti.

È dannoso alla nostra pubblica amministrazione l'impiegato partigiano politico? Questo grave pericolo si contiene nella legge. Chi guarda il fenomeno momentaneo che i professori sono mandati dagli elettori in maggior numero degli altri impiegati, deve trascurare le previsioni del futuro.

Se il professore abbandona l'università, vi sono i pareggiati, i supplenti. Questo temporaneo allontanamento ha qualche cosa di promettente, del resto, perchè il professore, il quale si riposa alcun poco dall'insegnamento annuale e si conduce nella capitale, viaggiando anche per gli altri centri della coltura nazionale potrà fare ricerche scientifiche nelle biblioteche e negli archivi, come per esempio fece il Berti il quale, in Venezia e altrove, cercò i documenti per la vita del Galilei e di Giordano Bruno; aumenterà la sua funzione intellettuale; ma lo spettacolo di amministratori battaglieri o ostinatamente ubbidienti, i quali danno voti politici e di fiducia e viceversa a coloro i quali è dovere obbedire, non è corretto. Si può inten-

dere che se il loro numero tornasse ad essere, i Ministeri consiglierebbero le dimissioni per pochi mesi, e dopo il divieto dato dal Ministero, verrebbero le compensazioni: una missione all'estero o qualche altra equivalente allo stipendio perduto.

E sotto la forma di indennità, si può ottenere più di quello che si chiama stipendio; sciolta la Camera sarà onesto il vedere eseguito quello, che si fa per i professori.

Signori, legge simigliante il Senato non vuole. Disdegna invece le leggi che chiudono l'equivoco, che fomentano l'immoralità, che recano danno al paese; perchè il paese ha bisogno di legislatori, che si addimostrino disimpegnati dall'interesse proprio. Però la sospensione qui vale spesso reiezione, ed io vorrei emendata soltanto questa legge che potrebbe essere ridotta ai soli professori e accolta con l'aggiunta: *sarà applicata nella ventura legislatura.*

Così come essa è scritta potrebbe rendere anche un servizio alle maggioranze e io non voglio renderé questo servizio. (*Bene.*)

Senatore CALEND A. Domando parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A. Le gravi osservazioni fatte dal senatore Parenzo sono state anche presentate nei diversi Uffici, e l'Ufficio centrale le ha prese in esame.

È innegabile, la legge che ad iniziativa della Camera è stata discussa ed approvata e che ora si presenta al Senato, è più benevola agli eletti, che al corpo elettorale; ed in qualche modo può essere definita come una limitazione alla piena libertà del corpo elettorale; se non che l'Ufficio centrale, considerata la legge solo sotto il rispetto giuridico, ha osservato che il corpo elettorale, quando ha eletto l'impiegato, il consigliere di stato, il generale, il professore, sapeva già che questi poteva abbandonare l'ufficio per conservare quello della deputazione, quindi gli elettori erano già innanzi ad un'alea e nell'eleggere il candidato impiegato hanno pur dovuto tener conto di quest'alea.

Ma poichè questa legge non fa che prorogare solo di quindici giorni la nullità dell'elezione dando facoltà della opzione al candidato, così all'Ufficio centrale è parso che questa che è grave obiezione, potesse essere largamente compensata da tante altre considerazioni quale è quella della opzione che generalmente impera

nella nostra legislazione; quale è quella forse del migliore andamento delle discussioni parlamentari, poichè come ha osservato l'eloquente preopinante Parenzo, può dolere, e duole certamente, quando la sorte toglie di mezzo uomini degnissimi di sedere nel Parlamento.

Sicchè all'Ufficio centrale è parso che quando questo tale impiegato eletto deputato fa anche il sacrificio della sua posizione per conservare il mandato legislativo, egli non dovesse essere osteggiato; ma piuttosto in questo punto favorito, sempre tenuto conto che non vi è offesa all'indipendenza del corpo elettorale, che già sapeva come l'impiegato eletto deputato avesse sempre facoltà, anche prima del sorteggio, di scegliere fra l'impiego remunerato, ovvero il nobile e gratuito mandato legislativo. Questo doveva l'Ufficio centrale far presente al Senato affinchè non potesse rimanere sotto l'impressione delle cose dette in forma smagliante, e pur vera, dall'onor. Parenzo.

Del resto trattasi di legge che ci viene dalla Camera, che riguarda convenienze e composizione della Camera stessa. Non si nega punto il diritto o il dovere del Senato di emendarla, rimandarla e non approvarla, ma è sembrato all'Ufficio centrale che tutte le ragioni che sono state in quest'aula esposte dai miei colleghi e dal commissario regio, ed altre considerazioni che facilmente vengono alla mente sieno tali, da non indurre il Senato a respingere un progetto di legge con tanto favore accettato dalla Camera.

Il Senato poi in materia così delicata delibererà nella pienezza della sua indipendenza e saviezza.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Ci sono, come è risultato dalla discussione, intorno a questo progetto, eccezioni di merito ed eccezioni di forma.

Ci sono alcuni contrari alla legge i quali quindi non avrebbero che a votar contro: ci sono invece altri, i quali, se qualche modificazione vi fosse portata, la accetterebbero.

Se, per esempio, si facesse una distinzione più netta tra i casi di dimissione, e quelli di collocamento a riposo, potrebbe darsi che la legge raccogliesse più voti.

Farei quindi una proposta sospensiva; quella che la legge sia rimandata all'Ufficio centrale,

perchè veda di soddisfare questa parte di desiderii che è stata da alcuni manifestata.

Senatore DI SAMBUY, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY, *relatore*. Io non ho creduto di entrare in merito alle osservazioni così eloquentemente svolte dal mio amico senatore Parenzo, perchè era così evidentemente contrario al progetto di legge, che io non mi sentivo da tanto di convertirlo. Dovrei però maravigliarmi di veder il senatore Parenzo opporsi ad un progetto di legge liberale come questo. Nessuno può negare essere un grande principio liberale quello a cui si appoggia la facoltà di accordare al sorteggiato il diritto di optare tra un impiego remunerativo ed il mandato legislativo. E questo principio liberalissimo non offende il corpo elettorale, perchè senza ripetere le considerazioni fatte dal regio commissario, l'istituzione della rielezione non mi sembra potersi reclamare in virtù degli argomenti che l'onor. Parenzo ha messi innanzi. Parmi cosa inutile di entrare nel merito, come inutile sarebbe il persuadere l'onorevole Parenzo che il passaggio della mia relazione, da lui ricordato, non era dettato da una rosea ingenuità. L'onorevole Parenzo ha fatto una formale proposta e l'Ufficio centrale crede doversene rimettere completamente al voto del Senato.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io non posso costringere chicchessia dei colleghi, che hanno l'onore di sedere nella Commissione, di darmi risposta, ma dal rappresentante del Governo potrò chiederne una e la mia domanda la formulo nettamente. Perchè questa legge dev'essere applicata nella legislatura in corso di una vita costituzionale? Si crede onesta tale intenzione? Non applicando una riforma alla prossima legislatura, sono violate le condizioni, nelle quali il corpo elettorale fu chiamato a scegliere i suoi rappresentanti e si riduce il diritto dei candidati. Il cittadino che lotta contro un impiegato o contro un professore sa che la categoria degl'impiegati è limitata, e vede innanzi a sè la riserva per la eccedenza del numero degli impiegati che costringe la Camera a bandire la rielezione, la quale si presenta con due possibilità: o l'impiegato sorteggiato preferisce

di rimanere ufficiale dello Stato, di essere ornamento del potere esecutivo, ed abbandonerà, si capisce, l'agone legislativo, ovvero si dimette, e purgato della incompatibilità, chiederà di nuovo la elezione. Essendo egli stato otto o nove mesi nell'aula legislativa potrà di già avere assunte responsabilità le quali lo faranno cadere in una rielezione. Perchè fargli il beneficio di non correre questa seconda prova?

Io ebbi l'onore di essere stato eletto cinque volte deputato e altrettante volte fui sottoposto al sorteggio. Sapevo che i miei competitori mi aspettavano alla seconda volta, e se io fossi stato sorteggiato e avessi preferito di rimanere professore, l'avversario, che aspettava il desiato evento, avrebbe ottenuto invece mia l'onore del mandato politico.

In dodici anni, i professori che erano uomini di sommo valore non credettero che fosse lecito al potere legislativo di violare questa specie di aspettativa, in cui vivono parecchi candidati e moltissimi elettori politici. Io non credevo che simigliante legge sarebbe stata consentita dal Governo.

Non è morale e non è conforme ai canoni del diritto pubblico costituito, il modificare la legge elettorale nelle sue applicazioni, quando ancora non si è esaurita la procedura elettorale.

Mel perdoni poi l'onorevole relatore, perchè io credo liberale persino il sistema dell'opposizione, ma credo più liberale però il sistema che: mantenendo severamente la divisione dei poteri tenga lontani gli ufficiali dello Stato dalle agitazioni politiche.

Noi abbiamo nella nostra Costituzione un Senato, che rappresenta l'aristocrazia delle dignità ufficiali, dobbiamo però volere che il potere esecutivo non si faccia partigiano, non scenda nelle lotte elettorali e che i grandi dignitari abbiano qui seggio.

Anche io sono quindi disposto a votare la sospensiva, affinchè si trovi uno di quei temperamenti di prudenza che possano render una buona riforma, ma non dobbiamo deliberare una legge che non è chiesta dal paese, perchè non porterebbe con sé una nota di alta moralità e di convenienza politica.

Sono disposto a concedere venti seggi nella Camera elettiva ai professori, ma non ho veduto con piacere questa giostra oratoria, colla quale,

parlando unicamente dei professori, si cerca di far passare una legge che potrà nell'avvenire esser foriera di male opere.

Le leggi si debbono fare per l'avvenire e perchè siano durature.

SERENA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Io debbo dichiarare al mio amico il senatore Pierantoni che se non gli ho dato alcuna risposta si è perchè mi parve che egli non avesse rivolto a me ed al Governo domanda alcuna.

Egli ha manifestato una opinione che poteva essere tradotta in una proposta. Non avendo presentato una proposta, il senatore Pierantoni non ha bisogno di domandare a me se questa legge sarà applicata ora o nella futura legislatura, perchè egli sa benissimo che se questo disegno di legge sarà dal Senato approvato come è formulato, andrà in vigore nel tempo stabilito nelle disposizioni preliminari del Codice civile (*Benissimo*).

Il senatore Pierantoni, ripeto, può fare la proposta alla quale ha accennato nel suo discorso, ma, me lo perdoni, non può rimproverarmi di non aver risposto a quella che io non doveva nè poteva considerare come una domanda.

Senatore PIERANTONI. Io propongo che il progetto sia rinviato all'Ufficio centrale, e che si studi se si possa soltanto aggiungere: « La legge sarà applicata nella prossima legislatura ».

PRESIDENTE. Il signor senatore Parenzo ha presentato un ordine del giorno del tenore seguente:

« Il Senato, sospendendo la discussione, rinvia all'Ufficio centrale il progetto per emendarlo secondo le idee manifestatesi nella discussione ».

Domando se questo ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato).

Senatore DI SAMBUY, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore DI SAMBUY, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale dichiaro che accetto il rinvio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'ordine del giorno sospensivo

LEGISLATURA XX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1897

proposto dal senatore Parenzo, accettato dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Essendo approvato l'ordine del giorno del senatore Parenzo la proposta aggiuntiva fatta dal senatore Pierantoni, sarà, in conformità del desiderio da lui espresso, trasmessa all'Ufficio centrale.

#### Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che è pervenuta una domanda d'interpellanza diretta al presidente del Consiglio ministro dell'interno, del tenore seguente:

« Il sottoscritto desidera di conoscere se e quando sarà pubblicato per decreto reale il testo unico della legge comunale e provinciale autorizzata dall'articolo 14 della legge 15 luglio 1891.

« FILIPPO MARIOTTI ».

Prego l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno di voler comunicare questa domanda d'interpellanza al ministro dell'interno.

SERENA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Riferirò al ministro dell'interno questa domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE. Non essendovi altra materia all'ordine del giorno, leggo l'ordine del giorno della seduta domani:

Alle ore 14 e 30 riunione degli Uffici per l'esame del disegno di legge:

Lotteria a favore dell'Esposizione generale italiana che avrà luogo in Torino nell'occasione del primo cinquantesimo della proclamazione dello Statuto.

Alle ore 15 discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la ultimazione delle ferrovie complementari;

Spesa straordinaria di L. 450,000 per la esecuzione dei lavori di nuovo indirizzo delle acque del Lamone.

La seduta è sciolta (ore 17 e 30).